

QUESTIONI APERTE

Sfruttamento del lavoro

La decisione

Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Fattispecie di cui all'art. 603-bis, co. 1 n. 2 c.p. - Lavoro intellettuale - Configurabilità del reato - Esclusione

(Art. 603-bis)

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, co. 1 n. 2 c.p. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 28 novembre 2024 (ud. 18 settembre 2024), n. 43662, PELLEGRINO, *Presidente* - FLORIT, *Relatore*

Manodopera intellettuale e sfruttamento: riflessioni costituzionalmente orientate

Partendo da un recente arresto giurisprudenziale, lo scritto si sofferma sull'ambito di applicabilità dell'art. 603-bis c.p., provando a offrire una risposta coerente con il fondamento costituzionale della norma.

Intellectual workforce and exploitation in the Italian constitutional legal framework.

Starting from a recent judicial ruling, the paper focuses on the scope of applicability of Article 603-bis of the Italian Criminal Code, attempting to provide a response consistent with the constitutional foundation of the provision.

SOMMARIO: 1. Lavoro? No, grazie! La solitudine della forza-lavoro intellettuale (perfino) nella giurisprudenza di legittimità. - 2. Breve genesi dell'art. 603-bis c.p. - 3. L'ambito applicativo dell'art. 603-bis: possibili percorsi interpretativi. - 3.1. Sul concetto di "manodopera". - 3.2. Tesi restrittiva. - 3.3. Tesi estensiva. - 3.4. Il fondamento costituzionale dell'art. 603-bis c.p.: qualche indizio? - 3.5. Sintesi ragionata. - 4. Sulla carenza degli altri elementi tipici. - 4.1. Lo sfruttamento è una condizione e non un'azione. - 4.2. Cenni sullo stato di bisogno. - 5. Postilla. Sfruttamento del lavoro ed estorsione: concorso formale o concorso apparente?

1. *Lavoro? No, grazie! La solitudine della forza-lavoro intellettuale (perfino) nella giurisprudenza di legittimità.* Lo scorso novembre è emersa una questione inedita nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 603-bis, co. 1 n. 2: i lavoratori intellettuali non possono essere sottoposti a condizioni di sfruttamento per

come delineate dalla norma, poiché quest'ultima ha quale soggetto passivo la "manodopera" e costoro usano l'ingegno, non le mani. È questa – in buona sostanza – l'opinione della Corte, che a prima vista appare tanto ovvia quanto iniqua. Un'altra dimostrazione delle storture del sistema economico capitalistico – verrebbe da dire – che induce a pensare che chi utilizzi l'intelletto per produrre in fondo non stia lavorando.

Naturalmente, la Corte di Cassazione non si è limitata a questa considerazione, ma ha invece fondato le proprie argomentazioni su motivazioni di carattere testuale e genetico-sistematico. Secondo la Corte, la norma è nata per rispondere «all'esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro dei braccianti agricoli» e solo dopo cinque anni è stata ampliata e ristrutturata per ricomprendervi anche le condotte di chi «utilizza, assume o impiega manodopera ...sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Da questa evoluzione normativa la Corte fa discendere la conseguenza secondo cui la disposizione non può «essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore».

A sostegno della propria tesi, la Corte richiama due argomenti principali. In primo luogo, la collocazione della norma in un tessuto codicistico che include reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il traffico di organi e lo sfruttamento minorile, ossia condotte che colpiscono in modo estremo la personalità individuale, fino ad annullarla. In secondo luogo, la Corte cita il dato testuale, affermando: «La norma infatti si riferisce al reclutamento o all'utilizzazione di 'manodopera', termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione [...] nome collettivo all'interno del quale l'individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere. Tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l'intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera».

In poche battute si consacra la solitudine del lavoratore intellettuale, la cui prestazione lavorativa è troppo elevata per essere considerata "mero" lavoro manuale, ma di cui – evidentemente – si può abusare poiché non vi sono limiti posti dalla legge penale, come invece è oramai dal 2016 per le altre prestazioni lavorative¹.

¹ Sull'evoluzione normativa dell'art. 603-*bis* sino allo sdoppiamento delle condotte punibili cui si è giunti dopo la riforma del 2016, si veda, tra i primissimi commentatori: GABOARDI, *La riforma della normativa*

La sentenza merita di essere analizzata non solo perché illumina un recesso della stanza finora rimasto buio nell'interpretazione di questa fattispecie, ma anche perché si intravede in essa un retaggio ideologico secondo cui lo sfruttamento del lavoro è una questione di classe, che interessa solo alcuni settori produttivi, anziché un fenomeno trasversale insito nelle dinamiche economiche contemporanee. Questa idea, però, fa necessariamente i conti con l'attuale realtà economico-produttiva, caratterizzata da “tratti neri”² che hanno messo in crisi lo stesso sistema capitalistico: accrescimento delle aree di povertà relativa, allargamento della forbice delle disuguaglianze, incremento della produzione a buon mercato³, normalizzazione del lavoro intellettuale precario⁴. Una realtà, quindi, sempre più schiacciata dalle pressioni dell'economia globale, che sollecitano una protezione a tutto tondo della persona e dell'ambiente.

In questo contesto, non sembrano esservi valide ragioni per escludere *in toto* la categoria di lavoratori in disamina dall'ambito di applicazione di una norma la cui *ratio* è tutelare la persona da un intollerabile abuso delle sue energie lavorative, a meno che il dato testuale non lo impedisca in modo insuperabile.

2. *Breve genesi dell'art. 603-bis c.p.* Sul presupposto di una funzione di collocamento a matrice fortemente pubblicistica⁵, l'attenzione del legislatore si concentrava in principio sui meccanismi informali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con una regolazione frammentaria del fenomeno. Storicamente la prima violazione in materia di intermediazione, intesa nell'accezione di mediazione privata nell'avviamento al lavoro, è stata introdotta dall'art. 27 della L. 29 aprile 1949, n. 264, il cui primo comma prevedeva un reato

in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in www.laegislazionepenale.eu, 3 aprile 2017. Per più approfondite indagini in chiave monografica sul reato di sfruttamento del lavoro v. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2019; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020; LUCIFORA, *Lo sfruttamento del lavoro. La costruzione del “tipo” tra istanze di determinatezza e obblighi sovranazionali di tutela*, Torino, 2024.

² HARRIBEY, *Le trou noir du capitalism. Pour ne pas y être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie*, Lormont, 2020.

³ Fra i moltissimi saggi in argomento, tra i più recenti, BLAKELEY, *Vulture Capitalism*, London, 2024.

⁴ In argomento, fra i molti, GALLINO, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Roma-Bari, 2007, spec. 75 ss. Sulle dinamiche globali del lavoro forzato o anche solo sfruttato, dal versante della domanda e dell'offerta, v., nella letteratura penalistica, MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 3-4, 659 ss.

⁵ Per tutti, GHERA, *Collocamento ed autonomia privata*, Napoli, 1970.

contravvenzionale per l'intermediario che fornisse manodopera al di fuori del sistema pubblico di collocamento.

In seguito, la L. 23 ottobre 1960, n. 1369 tentò di porre un argine all'irregolare avviamento al lavoro, vietando l'interposizione illecita di manodopera. A questa legge seguirono successive integrazioni sino ad arrivare al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Legge Biagi), che sistematizzava il regime di sanzioni contravvenzionali per chi violava le norme sulla somministrazione e intermediazione di lavoro⁶, ancora oggi in vigore, sebbene a più riprese interpolato. La disciplina era tuttavia avvertita come insufficiente per colpire i fenomeni più gravi di sfruttamento, che al contempo sembravano distanti dal paradigma di reificazione degli artt. 600 ss. c.p.⁷. Maturava così la convinzione circa la necessità di introdurre un'autonoma fattispecie capace di catturare il disvalore di quei fatti. Già nei decenni antecedenti alla prima introduzione dell'art. 603-*bis* nel Codice penale, risalente al 2011, diversi progetti di riforma avevano tentato di disciplinare il fenomeno, recando però in radice l'ipoteca⁸ concettuale del "caporalato" come (unica) forma di sfruttamento del lavoro⁹.

Durante il secolo scorso, infatti, il dibattito sullo sfruttamento del lavoro si era concentrato prevalentemente sulla dimensione empirico-criminologica di uno sfruttamento della manodopera relegato al settore agricolo e dominato dal peculiare meccanismo di gestione del "caporalato"¹⁰. Nel corso degli anni 2000, l'attenzione verso il caporalato è andata intensificandosi, raggiungendo il suo culmine di rilevanza nel dibattito pubblico italiano in seguito allo sciopero auto-organizzato dei lavoratori di Nardò alla fine di luglio 2011¹¹.

⁶ In argomento MORGANTE, "Quel che resta" del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la "riforma Biagi", in *Dir. pen. proc.*, 2006, 6, 742.

⁷ Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di riduzione in servitù non poteva ritenersi integrato con la sola «condotta dell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue»: così Cass., Sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532, Rv. 249970.

⁸ Si esprime in termini di «pesanti ipoteche» che gravavano sui progetti di legge antecedenti al 2011 GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori*, cit., 33-34.

⁹ Per una compiuta ricostruzione delle proposte di legge che hanno preceduto l'effettiva introduzione del delitto v. GIULIANI, *I reati in materia di «caporalato»: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 119 ss.

¹⁰ Istruttive sono le discussioni parlamentari relative ai diversi progetti di legge presentati, tutte impennate su una visione asfittica e già al tempo arcaica del caporalato agricolo; ampi stralci di questi documenti sono riportati da GIULIANI, *I reati in materia di «caporalato»*, cit., 119 ss.

¹¹ Per un suggestivo racconto si veda BRIGATE DI SOLIDARIETÀ ATTIVA-NIGRO-PERROTTA-SACCHETTO-SAGNET, *Sulla pelle viva. Il primo sciopero autorganizzato dei braccianti immigrati in Italia*, Roma, 2012.

A seguito di queste agitazioni, il legislatore prese atto della risonanza mediatica del problema, decidendo di intervenire nell'immediatezza: a distanza di pochi giorni dalla fine dello sciopero, il 13 agosto 2011, il governo approvò il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che introdusse l'art. 603-*bis* nel Codice penale; la conversione in legge avvenne, con modificazioni, a opera della L. 14 settembre 2011, n. 148. Quella norma - come opportunamente ricorda la Corte - fu dopo pochi anni oggetto di profonda modifica, complici le critiche provenienti dalla quasi totalità della dottrina¹², che portò alla formulazione dell'art. 603-*bis* c.p. come appare oggi nel tessuto codicistico.

La norma è ora connotata dalla presenza di due distinte ipotesi delittuose: l'intermediazione illecita - referente giuridico del "caporalato" - (art. 603-*bis*, co. 1 n. 1) e lo sfruttamento del lavoro, autonomo ed indipendente da una previa intermediazione (art. 603-*bis*, co. 1 n. 2).

Se le radici di questa fattispecie affondano in una normativa di matrice essenzialmente regolatoria, l'attuale formulazione si distacca progressivamente da essa, arrivando, con la riforma del 2016, a sancire il passaggio dal reato di "caporalato" a una fattispecie composita (e complessa), che poggia il suo disvalore non più sull'intermediazione - che può anche mancare - ma sulle "condizioni di sfruttamento" che connotano la prestazione lavorativa, oltre che sull'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. La norma viene in effetti collocata nel Capo III del Titolo dedicato ai delitti contro la persona, in continuità di tutela rispetto ai reati di riduzione in schiavitù e servitù e tratta di persone.

3. *L'ambito applicativo dell'art. 603-bis: possibili percorsi interpretativi.* Il problema che pone la sentenza da cui prendono l'avvio queste riflessioni è, da un punto di vista tecnico, quello dell'ambito di applicazione della fattispecie di sfruttamento del lavoro, secondo capo del Giano Bifronte di cui all'art. 603-*bis* c.p. La norma punisce chiunque: «1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello

¹² Fra i molti si vedano BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *Ind. pen.*, 2011, 645 ss.; SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1184 ss.; BRICCHETTI-PISTORELLI, *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, in *Guida dir.*, 2011, 3548 ss.; SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *Leg. pen.*, 2012, 1, 11 ss.; LOMBARDO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, VII Agg., 2013, 357 ss.; RIVELLINI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 2013, 1287 ss.; FIORE, *(Dignità degli) uomini, e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2014, 871 ss.; LO MONTE, *603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, ivi, 953 ss.

stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

Per determinare l'ambito di applicazione della fattispecie in relazione ai diversi settori produttivi, è necessario - come correttamente evidenziato dalla Corte - partire dall'esame dell'identità del soggetto passivo, in modo da valutare quali percorsi interpretativi possano essere seguiti, e quale di essi risulti maggiormente conforme al dettato costituzionale.

3.1. *Sul concetto di "manodopera"*. In via generale, la manodopera rappresenta il fattore umano inteso unitariamente che, insieme alla terra e al capitale, permette la produzione di beni e servizi¹³. L'uso di questo termine per indicare il fattore di produzione "forza-lavoro" deriva dalla storicizzazione dei rapporti tra industriali-capitalisti e operai successiva alla Rivoluzione Industriale. Da un lato vi è chi possiede i mezzi economici e materiali per produrre, dall'altro «masse di soggetti, ai quali si chiede soprattutto o soltanto il dispendio di energie fisiche per il necessario funzionamento delle nuove macchine»¹⁴. L'ordinamento giuridico, incluso il diritto del lavoro, all'epoca assecondava queste tendenze sociali, legittimando con interventi normativi successivi la frammentazione della forza-lavoro imposta dalla classe industriale-capitalista¹⁵. La netta distinzione tra lavoro impiegatizio e manodopera, costituita da tutto ciò che non è lavoro impiegatizio, si deve al r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in L. 18 marzo 1926, n. 562, al cui art. 1 si leggeva: «Il contratto d'impiego privato [...] è quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera».

Il requisito dell'intellettualità - desumibile dalla dizione «tanto di concetto che di ordine» -, quale attributo contrapposto alla mera attività manuale, sarà di lì a poco destinato a perdere di significato con il progressivo evolversi della

¹³ Si veda voce *Manodopera*, in *vocabolario Treccani*, consultabile su www.treccani.it/vocabolario/manodopera/.

¹⁴ FIORAI, voce *Manodopera (nozione di)*, in *Enc. giur.*, Milano, 1975, vol. XXV, 533.

¹⁵ Nascono così le diverse categorie e qualifiche di lavoratori subordinati, secondo una progressiva differenziazione mansuaria funzionaria soprattutto alla divisione in classi sociali: in argomento GIUGNI, *Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama comparativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 846.

condizione impiegatizia. Innanzitutto, il progresso tecnologico porta all'emersione di nuovi gruppi di lavoratori intermedi e alla sostanziale trasformazione delle mansioni operaie, che si spostano sempre più verso attività di controllo e gestione delle macchine, riducendo il peso della pura manualità¹⁶. Parallelamente, l'automazione e l'introduzione di tecnologie informatiche contribuiscono a una ridefinizione delle competenze richieste, avvicinando ulteriormente le figure operaie a quelle impiegatizie. Anche l'accresciuto benessere economico, l'ampliamento dell'accesso all'istruzione e l'ascesa della classe media favoriscono un livellamento delle differenze tra operai e impiegati, riducendo il divario non solo economico, ma anche culturale e sociale¹⁷. A ciò si aggiunge l'evoluzione delle dinamiche sindacali e politiche, che negli anni Sessanta e Settanta spingono verso una maggiore tutela dei lavoratori, indipendentemente dalla loro specifica mansione. Le battaglie per l'equiparazione dei diritti, il riconoscimento di qualifiche professionali trasversali e la progressiva standardizzazione delle condizioni contrattuali contribuiscono a scardinare la tradizionale dicotomia tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Questo processo di perequazione tra classe operaia e impiegatizia culmina negli interventi legislativi degli anni Settanta, che sanciscono la definitiva ricomposizione unitaria della forza-lavoro sotto l'egida del lavoro subordinato¹⁸. Il nuovo assetto normativo ridefinisce le tutele e le garanzie per tutti i lavoratori, superando la tradizionale contrapposizione tra classe operaia e impiegatizia e riconoscendo un modello lavorativo sempre più ibrido, in cui le competenze tecniche e intellettuali si intrecciano in maniera inscindibile.

Anche a fronte del processo di ricomposizione sopra menzionato, il termine "manodopera" può ancora essere inteso come riferimento alla forza-lavoro nel suo complesso, ossia come gruppo di lavoratori. Sebbene, come abbiamo visto, la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale abbia perso significato, ciò che rimane fondamentale è il rapporto di subordinazione: l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che, in cambio di retribuzione, si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, sia intellettuale che manuale, sotto la direzione dell'imprenditore. Questa figura si contrappone al lavoratore autonomo, nella cui dimensione lavorativa dovrebbe

¹⁶ MANCINI, *Le categorie dei prestatori di lavoro nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 16.

¹⁷ FIORAI, voce *Manodopera (nozione di)*, cit., 539.

¹⁸ Per una recente ricostruzione si vedano BALLESTRERO-DE SIMONE, *Diritto del lavoro*, Torino, 2019, 117 ss.

permanere – perlomeno in astratto – un’ autonomia gestionale e di svolgimento della prestazione, anche sotto il profilo intellettuale.

Ciò che accomuna i lavoratori subordinati, siano essi impiegati nello svolgimento di mansioni di tipo manuale o intellettuale, sono la dipendenza economica da un datore di lavoro o da un committente dominante; l’ assenza di autonomia gestionale; la presenza di condizioni contrattuali precarie; la fungibilità della prestazione.

Pertanto, il significato attuale di “manodopera” dovrebbe includere tutte le categorie di lavoratori subordinati, quando ci si riferisca a loro come a un insieme indistinto di lavoratori.

3.2. *Tesi restrittiva.* Osservato il superamento dell’ idea di manodopera come coloro i quali svolgano un’ attività di tipo manuale, una prima possibilità interpretativa è quella di ritenere che l’ art. 603-*bis* c.p. sia riferibile ai soli lavori nei quali la prestazione lavorativa si sostanzia in un’ attività non già “manuale” in senso stretto, ma comunque tendenzialmente aspecifica e priva di particolari competenze tecniche e/o qualifiche, tale per cui essa possa in effetti essere svolta in maniera fungibile da parte di una pluralità indistinta di soggetti. Questa interpretazione non sarebbe di certo in contrasto con la circostanza che la norma è già stata applicata a ipotesi diverse da quelle originariamente presenti nel disegno legislativo¹⁹, come è stato nel caso dei *riders*²⁰: in tali situazioni, infatti, la prestazione lavorativa è rappresentata dalla consegna a domicilio del prodotto scelto dall’ utente sulla piattaforma, che non richiede particolari competenze tecniche e può essere svolta letteralmente da chiunque.

¹⁹ In questo senso VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro intellettuale è fuori dal tipo descritto dall’ art. 603-bis c.p.?*, in *Sist. pen.*, 2024, 12, 92, secondo cui «Quanto all’ ambito di operatività della fattispecie, la premessa sui cui fa leva la Corte, secondo cui il contesto di riferimento originario sarebbe quello agricolo, risulta fuorviante, considerato che la norma è stata ampiamente applicata in diversi settori produttivi».

²⁰ Su cui si vedano i contributi di MERLO, *Il contrasto al “caporalato grigio” fra prevenzione e repressione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 6, 171 ss.; ID., *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”*, in *www.sistemapenale.it*, 2 giugno 2020; MENDITTO, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l’ amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)*, in *www.questionegiustizia.it*, 24 giugno 2020; ESPOSITO, *Gig Economy e recupero della legalità*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 31 luglio 2020; BRAMBILLA, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, 149; VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro dei “riders” tra prevenzione e repressione*, in *Le Società*, 2023, 1, 83 ss.

Il senso dell'affermazione della Corte, secondo cui la norma non potrebbe essere applicata a casi originariamente non previsti, sarebbe da riferire non già al settore produttivo in quanto tale (agricoltura), quanto al tipo di mansione che quel lavoro richiede. Accedendo a questo orizzonte ermeneutico, il *focus* si sposterebbe dalla "manualità" della prestazione alla sua fungibilità e aspecificità²¹: sicché, da questa prospettiva, l'art. 603-*bis* dovrebbe ritenersi applicabile a tutti quei casi in cui la prestazione lavorativa sia in astratto collocabile all'interno di questa cornice concettuale. Così, non vi dovrebbero essere dubbi circa l'applicabilità della norma, oltre che a tutela del bracciantato agricolo, anche nel contrastare lo sfruttamento di *riders*, badanti, operai, operatori ecologici, manifatturieri, e così via.

3.3. *Tesi estensiva*. Se il criterio dirimente è dato da fungibilità e aspecificità della prestazione, rimane da esplorare la possibilità di estendere questo orizzonte ermeneutico a prestazioni lavorative che, sebbene astrattamente ricollegabili a un paradigma identitario specifico, siano *in concreto* esercitate in maniera perfettamente fungibile.

Alla base di questa tesi vi è l'idea che molti settori lavorativi tradizionalmente intesi come intellettuali siano stati investiti da un processo di standardizzazione, frammentazione e svalutazione delle competenze²², rendendo i lavoratori sempre più sostituibili, analogamente a quanto avvenga per la manodopera tradizionale. Se un tempo il valore del lavoro intellettuale risiedeva nell'unicità delle competenze e nella capacità di elaborazione autonoma, oggi molte attività si basano su modelli ripetitivi e automatizzati, che annullano la rilevanza della creatività e della specializzazione. La digitalizzazione e la globalizzazione hanno reso numerose professioni intellettuali accessibili a un ampio bacino di lavoratori, comprimendo il valore dell'individualità professionale e trasformando occupazioni un tempo qualificate in mansioni esecutive.

Un esempio significativo è quello dei traduttori, il cui lavoro è sempre più spesso ridotto alla trasposizione automatizzata di testi con l'ausilio di *software*, privandoli di margini di autonomia creativa. Lo stesso fenomeno riguarda i giornalisti *freelance*, che producono articoli standardizzati a basso costo, vincolati da rigide direttive editoriali che impediscono loro di imprimere

²¹ Tralasciando considerazioni piuttosto ovvie per le quali quasi ogni attività umana - quindi anche le prestazioni lavorative intellettuali - presuppongono l'utilizzo delle mani: così anche questo testo, che è frutto di un'elaborazione intellettuale, è stato battuto al computer utilizzando le mani.

²² In argomento, FELLINI, *Il terziario di consumo. Occupazione e professioni*, Roma, 2017.

un'impronta personale. Anche gli operatori di *call center* specializzati, pur operando in settori tecnici, seguono *script* predeterminati, limitandosi ad applicare procedure senza alcuna possibilità di decisione autonoma.

Parallelamente, vi sono ambiti in cui il lavoro intellettuale, pur richiedendo una formazione specialistica, è organizzato in modo da ridurre al minimo l'apporto individuale. Ne sono un esempio gli avvocati praticanti e i medici specializzandi, il cui ruolo si limita all'applicazione di schemi e protocolli standardizzati o all'esecuzione di direttive impartite, senza margini di discrezionalità. Sebbene queste figure siano destinate a professioni altamente qualificate, il loro percorso iniziale è segnato da una precarizzazione estrema e da mansioni esecutive che li rendono facilmente sostituibili.

Un'ulteriore dinamica che ha reso fungibile il lavoro intellettuale è la mercificazione delle competenze. L'espansione delle piattaforme digitali e dei mercati globali del lavoro ha trasformato molte professioni creative in servizi offerti a basso costo e su larga scala. Grafici, sviluppatori e *copywriter* sono spesso valutati più sulla quantità di contenuti prodotti che sulla qualità del loro operato, in un contesto che privilegia la rapidità e l'efficienza economica rispetto alla professionalità e all'esperienza. Questo fenomeno ha prodotto un livellamento tra lavoro intellettuale e manodopera tradizionale: entrambi sono sempre più misurati in termini di produttività piuttosto che di valore professionale²³.

Questa trasformazione impone un'ulteriore revisione critica della distinzione tra lavoro manuale e intellettuale: nel mercato del lavoro contemporaneo, il valore del lavoratore non è più determinato dal suo sapere, ma dalla sua capacità di produrre in maniera efficiente e a basso costo.

Il concetto di manodopera oggi si stacca definitivamente dal riferimento alla fisicità dell'attività svolta, indicando piuttosto la posizione che il lavoratore occupa all'interno del sistema produttivo: precaria, fungibile ed eterodiretta. Da questa prospettiva, sarebbe quindi irragionevole ipotizzare un'esclusione di tali settori produttivi dall'ambito di applicabilità dell'art. 603-*bis*, ferma restando la necessità di riscontrare anche la sussistenza degli altri requisiti tipici.

²³ SEMENZA-MORI, *Lavoro apolide. Freelance in cerca di riconoscimento*, Milano, 2020 sottolineano che i professionisti del settore creativo e cognitivo nel capitalismo postindustriale sono sempre più spesso lavoratori *freelance* o con partita IVA, privi di un chiaro riconoscimento giuridico e di tutele certe. In questo modello produttivo, si privilegia la capacità di rispondere con agilità, snellezza e flessibilità alla domanda di beni e servizi - anche quelli ad alta specializzazione - piuttosto che garantire sicurezza sociale e condizioni economiche adeguate al livello di competenza richiesto.

3.4. *Il fondamento costituzionale dell'art. 603-bis c.p.: qualche indizio?* Individuati i possibili percorsi interpretativi, rimane da verificare quale delle due tesi rispecchi maggiormente il dettato costituzionale.

Sul piano dei valori, l'art. 603-bis c.p. richiama tre elementi fondamentali: (I) il lavoro, quale centro del disvalore su cui si impernia la censura penale, espresso dal riferimento normativo allo "sfruttamento" del lavoro; (II) la libertà individuale, essendo la norma collocata nel Capo III del Titolo dedicato ai delitti contro la persona; (III) la dignità umana, inserita in un *continuum* di tutela con i delitti contro la personalità individuale, in particolare con i reati di riduzione in schiavitù, servitù e tratta di persone.

Nel tessuto costituzionale, il principale referente normativo è l'art. 36 Cost., che, nel garantire la tutela del lavoratore, impone una precisa gerarchia tra i tre elementi richiamati. Questo articolo, pur rivolgendosi alla persona-lavoratore, non qualifica la libertà e la dignità come attributi del lavoro in senso astratto, bensì come elementi essenziali dell'esistenza di chi presta lavoro. La loro funzione emerge chiaramente nell'elenco dei diritti connessi alla prestazione lavorativa, finalizzati a garantire un'esistenza libera e dignitosa: retribuzione, durata della giornata lavorativa, riposo settimanale e ferie²⁴.

L'idea di lavoro come mezzo di inserimento nella rete sociale non è retorica, ma trova solido fondamento nelle norme costituzionali²⁵. La Costituzione italiana attribuisce al lavoro una posizione di primaria importanza: (I) lo riconosce come fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.)²⁶; (II) lo tutela come diritto

²⁴ Non è un caso che proprio questi aspetti ricorrano nella definizione delle condizioni che caratterizzano lo sfruttamento lavorativo da un punto di vista normativo, ossia il non-lavoro nella sua forma patologica: l'art. 603-bis, co. 3 c.p. afferma: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

²⁵ Dà enfasi alla dimensione costituzionale del lavoro nell'economia di queste fattispecie anche FALCINELLI, *Miseria e Nobiltà di un homo faber. Rielaborazioni di un osservatore penale*, in *Arch. pen. web*, 2022, 2, spec. 47 ss.

²⁶ MORTATI, *Articolo 1*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975; MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. di proc. civ.*, 1982, 127; di recente si sofferma sulla crisi del paradigma del lavoro quale collante della comunità e mezzo di collegamento tra comunità e Stato, CORAZZA, *Il diritto del lavoro e la riscoperta della questione*

garantito, impegnando l'ordinamento a promuoverne l'effettività (art. 4, co. 1 Cost.); (III) mira a evitare che le disuguaglianze economiche generino una frattura tra chi lavora per vivere e chi può vivere senza lavorare²⁷, garantendo la partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale del Paese (art. 3, co. 2 Cost.)²⁸.

Nel progetto costituzionale, il lavoro è valorizzato sia come strumento di realizzazione personale, sia come mezzo di progresso collettivo, in un equilibrio tra principi personalistici e solidaristici²⁹. Il lavoratore, in questo contesto, diventa l'esempio del cittadino su cui si regge la capacità stessa della Repubblica di esistere e svilupparsi. La doppia valenza del lavoro nella Costituzione spiega il tipo di intervento richiesto allo Stato, in cui la tutela lavorativa ha due dimensioni: (I) garanzia positiva, che impone allo Stato di creare opportunità lavorative; (II) garanzia negativa, che obbliga l'ordinamento, da un lato, a non interferire con la libertà di scelta lavorativa, e dall'altro a vigilare affinché le condizioni di lavoro rispettino i parametri di esistenza libera e dignitosa (eguaglianza, sicurezza, dignità sociale).

L'art. 41 Cost. pone la dignità come limite invalicabile per l'iniziativa economica privata, mentre l'art. 36 Cost. indica i criteri per la costruzione della dignità e i soggetti che ne sono titolari³⁰. Ne deriva che la tutela del lavoro non è fine a sé stessa, né è esclusivamente rivolta al lavoratore in quanto persona umana, la cui sfera individuale trova protezione in altre norme costituzionali. Il lavoratore riceve una tutela specifica in quanto il lavoro è, per Costituzione, il mezzo della sua libertà e dignità. Una conferma ulteriore di questa impostazione si ritrova nell'art. 38 Cost., che stabilisce un legame tra il lavoro e il soddisfacimento delle esigenze vitali³¹. L'ordinamento si assume l'impegno di

redistributiva, in *Questione Giustizia*, 2019, 4, 8-18; sulla genesi della definizione contenuta nell'art. 1 Cost. v. anche FLICK, *Lavoro, dignità e costituzione*, in *Rivista AIC*, 2018, 2, 5.

²⁷ FLICK, *Lavoro, dignità e costituzione*, cit., 2-3.

²⁸ Sul valore sociale assegnato al lavoro dalla Carta costituzionale, v. PASCUCCI, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, relazione al Congresso AIDLASS del 17 maggio 2018, in *www.bollettinoadapt.it*, 7 ss.; BALLESTRERO, *Retribuzione sufficiente e salario minimo legale*, in *Riv. giur. lav.*, 2019, 2, 240-241.

²⁹ FLICK, *Lavoro, dignità e costituzione*, cit., 5.

³⁰ È stato detto che «L'art. 41 (infatti) indica nella dignità un limite invalicabile per l'iniziativa economica privata; l'art. 36 (invece) indica il criterio per la costruzione della dignità e per l'individuazione del soggetto al quale spetta questo potere»: v. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 194; sul punto si veda anche MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana*, in *Riv. crit. di priv.*, 2007, 67 ss.

³¹ Del mantenimento esistenziale della vita dell'uomo quale organismo, avrebbe detto Angelo Falzea; illuminanti sono infatti le parole dell'A.: «La vita è il modo universale di esistere degli *organismi*, e l'uomo, subito dopo che come corpo, si presenta, in realtà, appunto, come organismo [...] La dipendenza dell'organismo dall'ambiente si manifesta nei *bisogni materiali* e primo tra tutti nel bisogno delle materie prime

rimuovere gli ostacoli che impediscono tale soddisfacimento, garantendo una tutela effettiva contro le condizioni di sfruttamento.

Questa prospettiva consente anche di comprendere il motivo per cui l'art. 603-bis c.p., pur avendo una forte dimensione regolatoria (di regolazione del mercato del lavoro), tanto da rendere ineludibile la sua lettura in chiave plurioffensiva, sia collocato tra i delitti contro la libertà individuale: l'oggetto di tutela è proprio quella declinazione della libertà individuale cui è consentito accedere tramite l'esercizio di un'attività lavorativa. Il lavoro, infatti, non è solo il mezzo che consente alla persona di sostenersi economicamente nelle sue più basilari esigenze di mantenimento in vita; è anche ciò che la identifica, ne fa esprimere le inclinazioni e capacità, le assegna un ruolo nella società, le consente di accedere a ogni altro tipo di prestazione onerosa in cui poter esprimere la propria personalità (mostre d'arte, cinema, concerti, libri, spettacoli teatrali, attività sportive, occasioni ricreative, etc. etc.)³².

Per certi versi lo "sfruttamento", sia esso inteso come lecita utilizzazione o abuso delle energie produttive della forza-lavoro, è una componente sistemica e in certa misura indefettibile del modello economico-produttivo capitalistico; la scelta di rendere penalmente rilevante l'utilizzo di manodopera in talune condizioni definibili "di sfruttamento" - circoscrivendo l'ambito di incidenza di tali condizioni al punto in cui esse esorbitano dalla fisiologia del rapporto datore-lavoratore per come ritenuto lecito nel nostro ordinamento - corrisponde alla volontà di censurare un modo di essere della produzione, quando a essa si accompagnino condotte di prevaricazione economica sull'esistenza

e delle energie occorrenti per mantenere in azione i processi compensativi di sintesi. L'organismo si procura materie ed energie principalmente con gli alimenti e perciò il bisogno primario della vita è quello della nutrizione; e il problema primario che come ogni altro essere vivente l'uomo deve affrontare è quello di alimentarsi» (FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche. Parte prima. Il concetto del diritto*, Milano, 1992, 330-334; corsivo nel testo); e poi, ancora: «Dovunque esiste il bisogno esiste anche la vita e non si dà vita senza bisogno [...] basta la esistenza di un corpo dotato di vita perché sorga la necessità di distinguere ciò che giova e ciò che nuoce alla conservazione della *esistenza vitale*» (FALZEA, *ivi*, 335; corsivo aggiunto). L'A. pone poi in modo marcato il tema della distinzione tra *bisogno* e *interesse*, asserendo che garantire la possibilità di soddisfare i bisogni (esistenziali, giacché valgono a mantenere viva l'esistenza) dell'essere umano è la prerogativa principale del diritto positivo, in quanto primo gradino della realtà complessa di cui è fatto il tipo di esistenza umana (FALZEA, *ivi*, 340).

³² D'ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in *Opere*, a cura di Caruso-Sciarra, Milano, 2000, vol. I, 249 ss., spec. 258 parla del lavoratore quale «persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro [...]: l'identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità. In questo senso è lavoratore non solo chi attualmente ha un rapporto di lavoro di qualche tipo, ma il cittadino che guarda al mercato del lavoro come ambito di *chance* di vita».

umana. Ove non si considerasse criminale la sottoposizione a tali condizioni lavorative, fissando il limite al di sotto del quale è vulnerata la stessa essenza del lavoro umano, sarebbe pressoché impensabile un qualunque percorso di ristrutturazione del mercato del lavoro, perché mancherebbero le precondizioni per poterlo attuare.

Si possono così individuare due livelli di protezione offerti dalla norma:

- tutela del mercato e degli attori economici virtuosi, affinché l'osservanza delle regole etiche non diventi uno svantaggio competitivo³³;
- tutela dell'esistenza libera e dignitosa della persona che lavora, garantendo che l'esercizio del lavoro non comprometta la sua libertà e il suo sviluppo esistenziale.

3.5. Sintesi ragionata. Si può ora tentare di tirare le fila di quanto sin qui osservato. L'art. 603-bis, perfino nella sua formulazione originaria che non prevedeva un'autonoma ipotesi di sfruttamento del lavoro, è entrato a far parte del nostro tessuto normativo in un'epoca successiva alla prima evoluzione funzionale e semantica del termine "manodopera", sicché è ragionevole ipotizzare che nel suo utilizzo il legislatore avesse già tra i possibili referenti concettuali l'idea di gruppo di lavoratori (subordinati³⁴) la cui prestazione è caratterizzata da una tendenziale sostituibilità, a prescindere dalla qualità della mansione svolta (manuale o intellettuale).

Da questa prospettiva, la sua applicazione alle ipotesi di lavoro sia pure intellettuale in concreto esercitate in modo standardizzato, aspecifico e fungibile sembra l'unica conclusione possibile e, anzi, essa non dovrebbe neppure ritenersi frutto di un'interpretazione estensiva, trattandosi del significato già proprio (nella sua attualità) della parola utilizzata dal legislatore.

Il suo impiego nell'ambito di una fattispecie che punisce lo sfruttamento del lavoro (o l'intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento), tuttavia, non è neutro né casuale.

La corretta comprensione di questa norma impone un costante confronto tra testo e contesto, che non si può esaurire in una interpretazione letterale

³³ Sotto questo profilo, costituisce un chiaro indice anche la rilevanza del delitto in esame nel perimetro della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 25-*quinquies*).

³⁴ Va peraltro chiarito come non sia necessaria una subordinazione formale, ma è sufficiente che si tratti di rapporto "di fatto": così anche VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro intellettuale è fuori dal tipo descritto dall'art. 603-bis c.p.?*, cit., 97.

asfittica³⁵. Il legislatore, nel disciplinare la materia, ha certamente avuto in mente un preciso quadro criminologico: quello del caporalato agricolo. Questo non significa che egli volesse punire soltanto lo sfruttamento del lavoro nei campi, quanto piuttosto che fosse intenzionato a proteggere le potenziali vittime da quel *tipo* di offesa: vale a dire da una situazione in cui il reclutamento, l'utilizzazione, l'assunzione o l'impiego comportino la strutturazione di un sistema di produzione caratterizzato da condizioni di sfruttamento, al quale l'agente (sistematicamente) destina la manodopera di cui dispone.

L'utilizzo di un nome collettivo come "manodopera" può essere spiegato proprio alla luce della necessità di sottolineare la dimensione non episodica della condotta³⁶, dovendo intendersi che il singolo lavoratore impiegato è - anche solo idealmente - parte di una massa indistinta di forza-lavoro destinata a essere impiegata in condizioni di precarietà e subalternità³⁷. Esso intende richiamare l'idea di un gruppo di lavoratori indistinti, resi mera forza produttrice, svuotati del valore identitario che il lavoro dovrebbe conferire a ciascuno di loro. Ciò non implica necessariamente che debbano essere impiegati più lavoratori in condizioni di sfruttamento simultaneamente, né che la denuncia debba provenire da un intero gruppo di lavoratori: è sufficiente che dalle indagini emerga un contesto lavorativo di sfruttamento, nel quale il singolo lavoratore è inserito³⁸.

Se ne ha conferma osservando il tipo di pena pecuniaria prevista, che è proporzionata al numero di lavoratori coinvolti: si punisce il sistema in ragione del disvalore che esso veicola (quindi anche solo laddove vi sia un solo lavoratore denunciante), ma la pena aumenta allorché le violazioni siano ripetute a danno

³⁵ Sulla necessità di accedere a una funzione interpretativa capace di cogliere la «sostanza dell'illecito», fondamentale PALAZZO, *Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio fondamentale*, in *Quad. Fior.*, 2007, vol. II, 1321 ss.

³⁶ Che l'intenzione legislativa fosse rivolta verso la censura di condotte non meramente occasionali lo confermano anche gli indici di sfruttamento, laddove si richiede che le violazioni della normativa lavoristica siano "reiterate" per indiziare uno sfruttamento. Per una lettura degli indici in chiave lavoristica v. FERRARESI, *Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2022, 2.

³⁷ Afferma la Corte di Cassazione: «se in linea generale non si può escludere che dal generale contesto organizzativo entro il quale si colloca la prestazione del singolo lavoratore possano trarsi elementi di prova dello sfruttamento proprio di quest'ultimo, tuttavia, è comunque necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che venga accertata la peculiare condizione di sfruttamento del singolo lavoratore» (Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, Rv. 282580, 15).

³⁸ La Cassazione, infatti, chiarisce che la condizione di sfruttamento può interessare anche un solo lavoratore: Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861.

di più persone³⁹; nonché dalla locuzione utilizzata con riferimento allo stato di bisogno, che è «*dei lavoratori*» e, analogamente al n. 2, «sottoponendo *i lavoratori* a condizioni di sfruttamento»: il singolo lavoratore denunciante riflette un ambiente di lavoro in cui tutti i lavoratori che vi siano potenzialmente impiegati, sia nello stesso contesto spazio-temporale sia in momenti diversi, saranno sottoposti alle medesime condizioni di sfruttamento, con l'agente che approfitta, di volta in volta, dello stato di bisogno di ciascuno.

Questa interpretazione, del resto, ben si coniuga con la lettura “contestuale” dello sfruttamento⁴⁰: ciò su cui si appunta la censura penale non è lo sfruttamento “occasionale” di una prestazione – che potrebbe, in ipotesi, essere qualificata come un'estorsione avente a oggetto la prestazione lavorativa⁴¹ – quanto, piuttosto, la messa in piedi di un sistema di sfruttamento, in cui si impiegano sistematicamente gruppi di lavoratori in condizioni contrarie alla loro dignità⁴². L'art. 603-*bis* c.p., quindi, sancisce l'illiceità di un modello produttivo-imprenditoriale, in cui il lavoro diventa sfruttamento (o non-lavoro) e in cui i lavoratori sono forza-lavoro indistinta, appunto “manodopera”, snaturando l'essenza del lavoro e l'umanità di chi lo presta, dovendosi ritenere applicabile a prescindere dal tipo di mansione esercitata.

Va peraltro osservato – riprendendo le argomentazioni della Corte – che questa tesi può trovare conforto proprio nelle ragioni di genealogia della fattispecie, specie se lette alla luce della attuale collocazione sistematica della norma. Sebbene, come brevemente osservato, l'art. 603-*bis* soffra di una sorta di *bias* criminologico iniziale, che lega – in maniera per la verità discutibile – caporalato agricolo e sfruttamento del lavoro⁴³, la sua “destinazione finale” chiarisce che la

³⁹ Secondo la logica per cui le sanzioni pecuniarie possono essere commisurate al numero di violazioni, (in questo caso, il numero di lavoratori), allorché l'aumento del numero di violazioni sia espressivo di una maggiore gravità del fatto.

⁴⁰ In argomento DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., spec. 59 ss.

⁴¹ V. *infra*, par. 5.

⁴² Significativa Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit., che chiarisce come la reiterazione delle condotte di cui all'art. 603-*bis*, co. 3, costituenti indici di sfruttamento, è da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona.

⁴³ Questo equivoco è fra l'altro il frutto di una evoluzione storica assai risalente, sulla quale non è possibile indugiare in questa sede, che coincide con la storia dell'evoluzione del comparto agricolo in Italia: “caporalato” è infatti un termine antico, che si affaccia al vocabolario socio-giuridico intorno al primo Novecento come lemma atto a indicare la modalità di reclutamento informale della manodopera nelle risaie vercellesi; una pratica sino a quel momento tollerata ma non più tollerabile: la cronaca novarese del tempo impeggia all'«abolizione dei mediatori strozzini, del caporalato e di molti espedienti immorali» (*Il risveglio*

norma è posta a tutela dell'individuo che lavora in quanto tale, e non quale esponente di un particolare settore produttivo ritenuto, per insindacabile giudizio politico-criminale, più esposto di altri. In altri termini, è proprio la collocazione sistematica a suggerire che la norma sia posta a tutela di situazioni anche diverse da quelle inizialmente immaginate dal legislatore, ove esse siano caratterizzate dal medesimo disvalore nei riguardi della personalità individuale. Nondimeno, se la Corte non avesse ritenuto possibile accedere a questa interpretazione - la sola capace di valorizzare il fondamento costituzionale della norma -, la via pressoché obbligata avrebbe dovuto essere la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi ritenere ammissibile un diverso trattamento per due categorie sociali equiparate dalla legge.

4. *Sulla carenza degli altri elementi tipici.*

4.1. *Lo sfruttamento è una condizione e non un'azione.* Su di un punto si può concordare con le motivazioni della Corte di Cassazione: nel caso sottoposto al suo scrutinio, le Corti territoriali sembrano non aver approfondito l'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie realmente capaci di veicolare il disvalore del fatto in maniera adeguata, riportando soltanto generiche affermazioni che avrebbero dovuto denotare la presenza di sfruttamento e/o di uno stato di bisogno delle parti offese. Non convince, tuttavia, l'idea che sembra emergere dalle parole della Corte - del resto in linea con i suoi precedenti e con un più generale equivoco che connota l'interpretazione di questa norma.

Afferma la Corte: «Quanto allo sfruttamento delle vittime del reato il Tribunale avrebbe dovuto verificare, alla luce dell'orario giornaliero estremamente contenuto svolto da ciascuno degli assunti ed alla circostanza, evidenziata in motivazione (pg.8), che ai fini del punteggio conti il numero delle giornate lavorative a dispetto delle ore di servizio, se, come si allude nel ricorso, la sottoscrizione dei contratti non corrispondesse ad una scelta di opportunità dei singoli docenti, attratti dalla prospettiva di acquisire punteggio a fronte di un impegno lavorativo minimale se non simulato». In questo inciso i giudici di legittimità sembrano suggerire che lo sfruttamento consista nella esplicita o implicita

agricolo nel novarese, in «La Stampa», 2 marzo 1906). Proprio la storia del caporalato agricolo ci spiega che la relazione dell'intermediazione di forza-lavoro con le strutture della produzione capitalistica non è settoriale ma è immanente al tipo di produzione. La circostanza che, per ragioni squisitamente storiche, esso sorga dapprima in agricoltura, settore produttivo in cui le condizioni di lavoro erano (e sono tutt'ora) al limite dell'umano, non autorizza a istituire una corrispondenza perfetta tra caporalato (agricolo) e sfruttamento del lavoro.

coercizione esercitata da parte della presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa nei confronti delle vittime.

Due problemi: il primo è che la condotta così descritta sembrerebbe piuttosto attenersi a profili che riguardano l'approfittamento dello stato di bisogno, nel senso che la presidente - consapevole del "bisogno" dei docenti - ne fa leva per indurli ad accettare condizioni lavorative indegne. Il secondo problema, ben più radicale, è che l'art. 603-*bis*, co. 1 n. 2 c.p. non si riferisce allo sfruttamento come all'azione realizzata dall'agente, bensì come all'attributo che caratterizza il contesto di lavoro in cui l'agente «utilizza, assume o impiega» la manodopera. Se questo è vero, per il suo accertamento il Tribunale non avrebbe dovuto vagliare la sussistenza del requisito di fattispecie "condizioni di sfruttamento" facendo riferimento alla condotta dell'agente, che da un punto di vista formale è pacificamente esistita, avendo questa effettivamente assunto o comunque impiegato i lavoratori⁴⁴, né tantomeno alla posizione soggettiva di questi ultimi e alle motivazioni che li avessero spinti a svolgere quel lavoro. L'accertamento, viceversa, avrebbe dovuto riguardare proprio il contesto lavorativo in cui questi erano impiegati, per verificare - sulla scorta degli indici di cui al co. 3 - se si fosse in presenza di una condizione di sfruttamento. La differenza non è di mera forma: ritenere, sulla base dell'inequivocabile testo di legge, che lo sfruttamento non vada visto come il contenuto della condotta attiva svolta dall'autore del fatto, ma come l'attributo delle condizioni obiettive di lavoro in cui si svolge la prestazione, permette di concentrare il *focus* dell'accertamento probatorio su elementi oggettivi e spesso anche quantificabili, sgravandolo da impalpabili valutazioni psicologiche ed evitando confusioni con l'approfittamento.

4.2. *Cenni sullo stato di bisogno.* L'altro elemento tipico, di cui la Corte censura l'inadeguato scrutinio, è lo stato di bisogno - a cui, avrebbe dovuto aggiungersi il suo approfittamento. La Corte chiarisce che l'accertamento effettuato «non vada oltre la generica considerazione sociologica, inutilizzabile in questa sede per la sua vaghezza», che identifica lo «stato di bisogno nel "generale contesto di crisi occupazionale"». L'affermazione appare condivisibile, ma siano consentite alcune notazioni di metodo.

⁴⁴ Il residuo di accertamento pur sempre attinente all'azione svolta dal soggetto attivo riguarda le note modali con cui la condotta principale deve essersi tenuta: vale a dire, *sottoponendo* i lavoratori a condizioni di sfruttamento e *approfittando* del loro stato di bisogno.

Nonostante le oramai copiose riflessioni teoriche, la giurisprudenza si mostra ancora incerta sull'esatta interpretazione di questo requisito. La confusione è legittima, anche perché, in effetti, il termine "bisogno" all'interno del sistema penale è impiegato per indicare situazioni molto diverse tra loro. Per riuscire a entrare nella dimensione del bisogno richiamata da questa norma, si può partire da un dato ineludibile: non vi sono altre disposizioni penali comparabili all'art. 603-*bis* c.p. per oggetto di tutela e scopo che utilizzino la nozione di "stato di bisogno". Per un verso, infatti, le fattispecie funzionalmente affini utilizzano il diverso concetto di "vulnerabilità"⁴⁵; per altro verso, la nozione di "bisogno" è evocata all'interno di fattispecie del tutto eterogenee rispetto all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁴⁶.

È possibile, tuttavia, ricavare dalla norma un metodo che consenta di offrire una lettura coerente del concetto di bisogno in relazione agli scopi di tutela. Lo stato di bisogno è quello «dei lavoratori» e non del singolo individuo in senso stretto, né genericamente della persona offesa. Sebbene il bisogno sia un requisito di carattere soggettivo – ossia proprio di ciascun lavoratore –, esso assume una dimensione obiettiva. Non si tratta solo della percezione individuale del bisogno, ma della sua capacità di rappresentare, in senso tipologico, la situazione di un intero gruppo sociale in un determinato contesto storico e culturale⁴⁷: quello dei lavoratori che "acconsentono" al proprio sfruttamento.

Pur se il bisogno del singolo lavoratore derivi dalle sue esperienze personali, esso riflette una realtà più ampia, che si oggettivizza attraverso il riconoscimento delle condizioni economiche, sociali, psicologiche e personologiche che lo determinano⁴⁸, fino a trovare formalizzazione nella norma. In questo senso, lo stato di bisogno "primario" in cui versa la persona offesa si traduce nel bisogno di lavoro dell'individuo consociato⁴⁹, poiché solo attraverso di esso questi potrà

⁴⁵ Sui rapporti tra i due concetti si veda DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1.

⁴⁶ In argomento si rinvia all'approfondita analisi di BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno", del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 1, 117 ss.; l'Autrice ripercorre le due tradizionali declinazioni del concetto di bisogno per come emergente dalla trama codicistica: l'una oggettiva (od obiettiva), che è quella impiegata negli artt. 626 n. 2 c.p. (furto lieve in stato di bisogno), 643 c.p. (circonvenzione d'incapaci) e 644, co. 5 n. 3 c.p. (usura), l'altra soggettiva, utilizzata invece dall'art. 570, co. 2 n. 2 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) quale requisito implicito.

⁴⁷ MALINOWSKI, *A scientific theory of culture*, Chapel Hill, 1944, trad. it. *Teoria scientifica della cultura e altri saggi*, Milano, 1962.

⁴⁸ MCCLOSKEY, *Human needs, rights and political values*, in *American philosophical quarterly*, 1976, 13, 5-7.

⁴⁹ Gli esempi possono essere di varia natura: lo straniero irregolare che necessita di un lavoro per regolarizzare la propria posizione sul territorio; lo straniero regolare che non può permettersi di perdere il

accedere alla dimensione libera e dignitosa dell'esistenza umana, presupposto fondamentale per ogni altra dimensione sociale di carattere "derivato"⁵⁰; lo stato di bisogno determinerà così l'accettazione di un qualunque lavoro, perfino in condizioni di sfruttamento. Esso può essere correttamente inteso come bisogno di natura esistenziale⁵¹, se lo si considera in relazione all'accesso al lavoro quale componente fondativa dell'esperienza di vita consociata. Certamente non si potrà eludere la circostanza che sullo sfondo vi possano essere delle esigenze di carattere economico⁵², giacché è nella natura delle cose che i bisogni esistenziali abbiano a che vedere con queste⁵³; tuttavia, non sono tali esigenze a fondare il bisogno, ma lo è, più in generale, la necessità di legittimazione esistenziale che passa per l'attività lavorativa e che talora può trovare estrinsecazione anche in una prestazione di tipo patrimoniale.

Da questo punto di vista, non sarà certamente sufficiente a integrare il requisito dello stato di bisogno il "generale contesto di crisi occupazionale", come correttamente ammonisce la Corte. Se, però, è possibile accertare che la persona che si trova esposta al generale contesto di crisi occupazionale risulta da questa circostanza vulnerata nella sua esistenza libera e dignitosa, perché non ha di fatto alternative per accedere non solo ad altre opportunità lavorative, ma anche semplicemente a una vita che non sia caratterizzata da costante precarietà esistenziale, quel generale contesto di crisi occupazionale può essere un elemento che fa insorgere o aggrava il suo stato di bisogno: ed è precisamente questo il tipo di accertamento che doveva essere richiesto al Tribunale, per

lavoro perché da questa circostanza dipendono le sorti della sua regolarità; la donna vittima di violenza coniugale anche a stampo economico che necessita di un lavoro per emanciparsi dalla sua condizione; la madre con figli piccoli a carico il cui ex marito non paga il mantenimento; il ragazzo i cui genitori sono tragicamente deceduti in un improvviso incidente, che si trova dimanzi alla non-scelta di cominciare a lavorare prematuramente.

⁵⁰ D'ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro*, cit., 249 ss.

⁵¹ Per questa lettura v. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., spec. 13 ss.; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., 172 ss.

⁵² La Corte di Cassazione già nel 2014 definiva le condizioni di bisogno o di necessità della vittima come «impossibilità di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza»: v. Cass., Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591, Rv. 262541.

⁵³ SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, 140, per il quale lo stato di bisogno è una condizione di grave difficoltà economica che, sebbene meno urgente rispetto allo stato di necessità, è comunque tale da rendere la vittima particolarmente fragile, privandola di ogni capacità di negoziare liberamente, tanto che l'accettazione delle condizioni di sfruttamento non richiede neppure l'uso di strumenti coercitivi.

andare oltre generiche affermazioni di incertezza lavorativa che – purtroppo – caratterizzano fasce di popolazione sempre più vaste⁵⁴.

5. Postilla. Sfruttamento del lavoro ed estorsione: concorso formale o concorso apparente? La Corte rinuncia a esprimersi su una questione, richiamata dalla difesa e considerata assorbita dalle altre motivazioni: l'esclusione del concorso formale dei reati di sfruttamento del lavoro ed estorsione, ritenuti incompatibili secondo la disciplina del concorso apparente di norme.

Il rapporto tra le due norme, sia da un punto di vista strutturale che di verifica empirica dei fatti, è più articolato di quanto sembrerebbe emergere dalle argomentazioni difensive a sostegno dell'esclusione del concorso formale di reati, secondo cui «i due reati non son posti a tutela di due beni giuridici differenti poiché entrambi condividono la identica tutela dell'interesse alla libertà di autodeterminazione della persona». Pur senza scendere nel dettaglio dei beni rispettivamente protetti⁵⁵, va da sé che la tutela specifica offerta dalle singole norme intende comunque coprire profili di libertà e disvalore diversi: da una parte siamo nella sfera personalistica pura, dall'altro in quella patrimoniale mediata dalla violenza esercitata (anche) sull'individuo.

Per affrontare efficacemente il tema occorre tenere ben distinti il piano del confronto strutturale tra le fattispecie astratte e quello che investe le ipotesi di concreta verifica.

Sul primo versante, possiamo ancora distinguere tra profilo dell'offesa e confronto strutturale-normativo in senso stretto. Guardando all'offesa, non vi è dubbio che le due norme regolino materie del tutto eterogenee, non solo per diversità di scopo e disvalore, resa evidente pure dalla differente collocazione sistematica, ma anche perché, in linea astratta, non sembrano coprire uno stesso spaccato di vita. Da un lato, si punisce chi utilizza, assume o impiega manodopera (n. 2) in condizioni di sfruttamento; dall'altro, chi costringe taluno a fare od omettere qualcosa che procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto recando un danno altrui. Il criterio dell'offensività, però, è destinato semmai a venire in soccorso al confronto strutturale, e non a operare come primo criterio discrezionale.

⁵⁴ Ammoniva PADOVANI, *Necessario un nuovo intervento per superare i difetti*, in *Quot. dir.*, 21 novembre 2016: «nelle condizioni presenti, qualsiasi lavoratore subordinato ha, di regola, “bisogno” di svolgere quell'attività, perché non può scegliersene un'altra e non può campare di rendita».

⁵⁵ Afferma invece VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro intellettuale è fuori dal tipo descritto dall'art. 603-bis c.p.?*, cit., 97 che l'estorsione «volge a tutelare il patrimonio e l'autodeterminazione individuale», mentre lo sfruttamento del lavoro «tutela la dignità del lavoratore».

Raffrontando la struttura normativa delle due fattispecie, ci si avvede che, *prima facie*, il fatto descritto dall'art. 603-*bis* appare più ricco di quello contenuto nell'art. 629; una ricchezza che non è semplice inquadrare attraverso i noti criteri di specialità. Nella prima norma si specifica il tipo di condotta a contenuto "patrimoniale", che consiste nell'esecuzione di una prestazione lavorativa, e che lascerebbe intendere un rapporto di specialità per specificazione rispetto all'estorsione; ma si arricchisce altresì la descrizione del tipo con una serie di elementi accessori che sembrano del tutto ultranei rispetto all'estorsione (stato di bisogno dei lavoratori, approfittamento, condizioni di sfruttamento). Quest'ultimo aspetto porterebbe verso una specialità (anche) per aggiunta. Dal canto suo, la fattispecie estorsiva presenta la violenza o minaccia e il fine dell'ingiusto profitto con l'altrui danno, non richiesti dallo sfruttamento del lavoro, perlomeno non in via esplicita.

Dall'ulteriore scomposizione delle due fattispecie, può risultare un nucleo comune, la cui perfetta sovrapponibilità richiede all'interprete un previo sforzo di traduzione dei diversi termini utilizzati dal legislatore in un linguaggio unico. Nel caso dell'estorsione abbiamo una "costrizione" mediante violenza o minaccia operata dall'agente, che conduce al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, mentre nel caso dello sfruttamento del lavoro esso è il frutto di una *vis* costrittiva esercitata sul soggetto passivo per la sola esistenza di uno stato di bisogno. Il risultato finale è identico: la realizzazione di un atto di disposizione patrimoniale, che solo nel caso dello sfruttamento del lavoro consiste sempre nell'esecuzione della prestazione lavorativa, in condizioni in cui la libertà di scelta del soggetto passivo risulta vulnerata. Nell'art. 603-*bis*, l'agente si avvantaggia (approfittamento) da una preesistente situazione di costrizione della vittima, nel 629 egli crea la situazione costrittiva da cui trae profitto.

Queste circostanze possono essere alternativamente lette come il risultato di una doppia aggiunta reciproca⁵⁶, oppure come situazioni sovrapponibili, a patto che si concordi sul fatto che la costrizione operata direttamente dall'agente e quella frutto di un condizionamento ambientale conducano di fatto allo stesso risultato, di cui l'agente comunque si approfitta. In ogni caso, però, rimarrebbero al di fuori del perimetro di sovrapposizione da un lato le condizioni di

⁵⁶ Da questa prospettiva dovrebbe individuarsi un rapporto di specialità bilaterale per doppia aggiunta perché ciascuna di esse aggiunge qualcosa rispetto all'altra, compatibile con il concorso formale di reati. Sul punto, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminosi*³, Torino, 2019, 366 ss.

sfruttamento, e dall'altro l'altrui danno⁵⁷, il che porterebbe ad escludere una omogeneità di materia trattata.

Il solo confronto strutturale non sembra poter offrire una risposta risolutiva, perché si tratta di ipotesi di norma diverse – per le quali è corretto ritenere che non siano chiamate a regolare una stessa materia – ma che, solo occasionalmente, possono convergere sino alla perfetta coincidenza, chiamando l'interprete a riflettere sulla onnicomprensività della risposta sanzionatoria contenuta in una sola delle due⁵⁸.

Questa valutazione deve di necessità partire dalla fattispecie concreta. Spostandosi sul piano empirico-fenomenico, vi sono due casi in cui lo sfruttamento del lavoro ed estorsione possono venire in rilievo congiuntamente: uno è dato dalla circostanza in cui in un contesto di sfruttamento del lavoro si compiano singoli atti estorsivi, di varia natura, a danno di un lavoratore; l'altro è quello in cui l'estorsione abbia per oggetto la stessa prestazione lavorativa.

La prima ipotesi – che coincide anche con il caso sottoposto al vaglio della Corte – può aversi, per esempio, allorché il datore di lavoro imponga al lavoratore la restituzione di parte di quanto versato in busta paga (c.d. cottimo alla rovescia), dietro la minaccia di fargli perdere il posto di lavoro, che è in condizioni di sfruttamento e in cui il lavoratore vi si trova sospinto dal suo stato di bisogno, del quale il datore si approfitta. Qui sembrerebbe ragionevole configurare sia lo sfruttamento del lavoro, perché il lavoratore si trova a prestare lavoro in condizioni di sfruttamento con approfittamento del suo stato di bisogno; sia l'estorsione, perché il lavoratore è costretto con minacce a un atto di disposizione patrimoniale consistente nel riconsegnare il denaro che gli spetterebbe al datore di lavoro. L'applicazione di un'unica norma, infatti, non esaurirebbe del tutto la risposta all'offesa subita dal lavoratore, che oltre a lavorare in condizioni contrarie alla sua dignità, si vede pure sottrarre somme di danaro a lui spettanti. Per giunta, una tale deprivazione di danaro deriverebbe proprio da un suo atto di disposizione patrimoniale, e non, per esempio, da una decurtazione a monte operata dal datore di lavoro.

Il secondo caso risulta più complesso. L'esempio potrebbe essere quello del lavoratore sottoposto a condizioni di sfruttamento con approfittamento del suo

⁵⁷ Ci si può ancora domandare se il danno non costituisca un contenuto implicito dello sfruttamento del lavoro, allorché il lavoratore sia sottoposto a condizioni di sfruttamento, tra le quali la norma individua la corresponsione di somme inferiori rispetto a quanto spettante, la privazione di ferie, riposo settimanale, aspettativa. È indubbio che queste condizioni danneggino il lavoratore, seppure il danno non sia un requisito tipico della norma.

⁵⁸ BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminosi*³, cit., 376.

stato di bisogno, a cui il datore impone di lavorare oltre l'orario di lavoro formalmente previsto senza ottenere ulteriore retribuzione, minacciando di denunciare la permanenza irregolare sul territorio, ove si tratti di straniero irregolare. Qui la singola condotta estorsiva (imposizione della prestazione lavorativa "non dovuta" dietro minaccia di denuncia) va a sovrapporsi completamente (a una porzione de) alla condotta di utilizzo della manodopera in condizioni di sfruttamento: il datore, infatti, costringe il lavoratore a svolgere ore di lavoro in più nelle medesime condizioni di sfruttamento in cui è solito lavorare. La minaccia rappresenta la modalità attraverso la quale l'agente si assicura tanto la prestazione ulteriore, quanto la permanenza della vittima nel sistema di sfruttamento. La condotta sembrerebbe allora integrare l'ipotesi più grave di sfruttamento del lavoro di cui al co. 2 dell'art. 603-*bis*: gli elementi della violenza o della minaccia si aggiungono all'utilizzo di manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Siamo quindi di fronte a una costrizione ulteriore rispetto a quella che già opera sul piano ambientale e che ha indotto la vittima ad accettare le condizioni di sfruttamento. Questo ulteriore profilo coercitivo, in effetti, avvicina la fattispecie più grave a una forma di estorsione continuativa, con una differenza: nello sfruttamento del lavoro violenza e minaccia non operano al fine strumentale di ottenere in cambio la prestazione lavorativa – che rimane contraddistinta da una "volontaria" adesione della persona offesa –, ma caratterizzano la condotta dell'agente nel senso di costituire la modalità con cui l'agente si assicura la permanenza della vittima nel sistema di sfruttamento⁵⁹. Nondimeno, da tale condotta violenta discende pure il compimento della prestazione lavorativa ulteriore.

⁵⁹ Una problematica analoga si è posta in tema di sfruttamento della prostituzione, la cui ipotesi aggravata prevede l'uso della violenza o della minaccia. Secondo la giurisprudenza, essa differisce dalla fattispecie che integra il reato di estorsione perché in un caso la persona sfruttata, e sulla quale vengono esercitate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio; nell'altro la persona viene costretta contro la propria volontà a prostituirsi, mediante la violenza o la minaccia, e da questa condotta lo sfruttatore consegue un ingiusto profitto con danno della persona sfruttata: così Cass., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 41774, in *Dejure*; conf. Cass., Sez. II, 10 giugno 2008, n. 25682, in *Dejure*.

Si applicano perciò *sempre* entrambe le fattispecie? Se osservata nella sua dimensione offensiva concreta, la materia regolata non sembra più così distante, tanto che un'applicazione congiunta di entrambe le norme si avverte come iniqua: si andrebbe a punire due volte il medesimo fatto storico, che reca un identico disvalore⁶⁰.

Se l'ingaggio e/o la permanenza nel sistema di sfruttamento si ottengono mediante l'impiego *continuo* di violenza o minaccia nei confronti della vittima, allora, lo spazio residuo per condotte estorsive autonome che abbiano per oggetto l'ottenimento della singola prestazione lavorativa si riduce considerevolmente e finisce per coprire situazioni residuali, come il caso in cui il lavoratore, che potrebbe uscire dal sistema di sfruttamento magari potendo accedere a un programma di emersione del lavoro sommerso, non soggiaccia più allo sfruttamento in virtù del suo stato di bisogno, ma proprio perché costretto violentemente dall'agente. In questa ipotesi, però, la configurazione dell'estorsione in luogo dello sfruttamento del lavoro si ha per carenza di un elemento tipico di quest'ultimo, che determina la "resurrezione" della fattispecie diversamente assorbita.

A complicare il quadro, si deve ricordare che l'art. 603-*bis* si apre con una clausola di riserva, che impone alla norma di diventare recessiva allorché ricorra un più grave reato che regola la stessa materia: l'estorsione sarebbe quindi sempre più grave reato, teoricamente destinato a prevalere, rendendo del tutto vana l'introduzione della fattispecie apposita di sfruttamento del lavoro. Per altro verso, va tenuto conto che un cumulo materiale tra sfruttamento del lavoro, specie nella sua forma più grave, ed estorsione condurrebbe a pene francamente sproporzionate per un unico fatto storico di entità complessivamente più lieve rispetto, per esempio, a una riduzione in schiavitù (pena minima otto anni).

⁶⁰ Del resto, la giurisprudenza precedente alla riformulazione dell'art. 603-*bis* c.p. regolava le situazioni di abuso a danno dei lavoratori proprio ricorrendo alla fattispecie di estorsione: si vedano Cass., Sez. II, 4 novembre 2009, n. 656, Rv. 246046; Cass., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2011, n. 4290; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2012, n. 3426; Cass., Sez. II, 4 luglio 2013, n. 28695; Cass., Sez. II, 27 novembre 2013, n. 50074; Cass., Sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677; Cass., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 1872.

La verità, però, è che, pur sforzandosi di ricondurre queste due norme verso un rigido sistema regolatorio cui sottostare, tanto l'assenza di un previo coordinamento in sede legislativa, quanto la complessità degli accadimenti reali impediscono di pervenire a una risoluzione unitaria. Sicché il tentativo di risolvere la questione applicativa delle due norme sul solo piano della specialità rischia di condurre a esiti involuti o paradossali.

La soluzione più ragionevole sembra essere quella di ritenere che le due norme regolino materie differenti, salvo ammettere il ricorso a criteri integrativi laddove ci si avveda che nella fattispecie concreta la risposta sanzionatoria di una sola fattispecie è capace di coprire ed esaurire l'intero disvalore del fatto.

MARIA GIOVANNA BRANCATI